

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2504

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OLIVO, LA GLORIA, ALOISE, LANDI, CELLINI, SAVINO,  
REINA, BIAFORA, CASULA, BREDA, SITRA, FERRAUTO, PIRO**

Delega al Governo per il riordino delle Accademie di belle arti  
in A.B.A. - Facoltà delle arti

*Presentata il 1° aprile 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il progetto di riforma a firma dell'allora Ministro della pubblica istruzione, on. Gui, presentato al Senato nel 1964, inizia un periodo trentennale che vede puntualmente per ogni legislatura la presentazione al Senato e alla Camera, di progetti di legge per il riordino e la riforma delle Accademie di belle arti italiane. In questi anni la questione di una diversa ed aggiornata strutturazione didattica e di una riformulazione in veste universitaria di questi istituti si è sempre più intensificata ed è attualmente fortemente dibattuta nelle accademie in vari momenti di studio e di ricerca, in convegni, incontri ed assemblee; allo stesso modo è sentita e denunziata in modo pressante ed emergente nell'ambito sindacale. L'insistenza delle

iniziative, anche legislative, e pertanto la popolarità del problema della necessità di una riforma delle accademie, è ormai questione non solo discussa in ambito specifico, ma anche sentita come un problema nazionale. Infatti non può non avvincere il discorso dell'aggiornamento della didattica dell'arte nel Paese dove esistono i tre quinti del patrimonio mondiale dei beni culturali e dove l'arte è stata ed è uno dei caratteri portanti dell'identità nazionale. Ciò che qui si sostiene è dimostrato d'altra parte dai numerosi progetti di legge presentati nelle varie legislature, compresa la presente, da vari gruppi politici. Si deve dire, infatti, che la presente proposta di legge è basata sul lavoro e sulla ricerca già operata con le precedenti, cercando altresì di individuarne i punti di

convergenza e, contemporaneamente, di limare le contrapposizioni esistenti. Ma se mediazione esiste, è anche vero che in questo disegno si è pervenuti ad una soluzione dai forti contenuti culturali, contestualmente ad una opportuna « quadratura » del quadro legislativo.

Punto importante è riconoscere che le accademie, per potersi collegare alla realtà europea e per essere elemento attivo della formazione dei quadri progettuali e specialistici del settore, hanno bisogno di collegarsi al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Infatti, la competitività dei nostri studi nel campo dipende da una riqualificata posizione giuridico-culturale delle accademie e degli organismi della didattica dell'arte di livello universitario, attualmente fuori dall'università.

È quindi per sopperire ad un bisogno reale di riqualificazione giuridica e

scientifica che con la presente proposta di legge si indica una nuova formulazione del piano di studi che, dall'attuale organizzazione in quattro anni, si offre con un triennio propedeutico ed un successivo periodo di perfezionamento, al termine del quale, dopo cinque anni complessivi di studi successivi al conseguimento della maturità, gli studenti delle accademie di belle arti con il rilascio di un titolo di laurea sono equiparati ai loro colleghi delle altre facoltà.

Il riconoscimento del titolo e della funzione universitaria alle Accademie di belle arti è un atto dovuto nel rispetto della Costituzione italiana che, all'articolo 33 le definisce, così come le università, « istituzioni di alta cultura », e osservando anche quanto emerso in una recente sentenza del Consiglio di Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge, in sintonia con gli orientamenti della Comunità europea e in attuazione dei principi di libertà e autonomia delle istituzioni di alta cultura sanciti dall'articolo 33 della Costituzione, contiene le disposizioni per la riorganizzazione delle accademie di belle arti.

2. Le accademie di belle arti assumono la denominazione di « Accademie di belle arti (A.B.A.) – Facoltà delle arti ». Esse sono finalizzate all'istruzione di livello universitario del sapere e del fare artistico nel campo delle scienze, delle comunicazioni visive ed audiovisive, delle poetiche e dei linguaggi plastici, spaziali e visivi, al fine di favorire una qualificata e avanzata attività di studio, di ricerca e di produzione di interesse europeo delle diverse attività artistiche svolte nella libera professione e nella didattica dell'arte.

## ART. 2.

*(Delega al Governo).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le Accademie di belle arti – Facoltà delle arti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali e ambientali, udito il parere di una commissione composta da dodici senatori e dodici

deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari, nonché di una commissione di sette esperti, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito del personale direttivo e docente delle accademie di belle arti.

3. Qualora i pareri delle commissioni di cui al comma 2 non siano resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi, il Governo può procedere alla adozione dei decreti legislativi medesimi.

4. Con separate disposizioni saranno riordinati gli istituti di istruzione universitaria operanti nel campo della musica, della danza, dell'arte drammatica, del *design*, del cinema e della televisione.

### ART. 3.

*(Criteri direttivi per il riordino  
e l'autonomia delle A.B.A.).*

1. I decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono attenersi ai seguenti criteri direttivi:

a) le Accademie di belle arti — Facoltà delle arti devono avere natura di facoltà universitaria ed attenersi alle norme degli statuti e dei regolamenti delle università competenti per territorio, riconoscendo l'autorità del rettore e degli organi di governo dell'ateneo di appartenenza;

b) le Accademie di belle arti — Facoltà delle arti, devono essere dotate di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare;

c) le Accademie di belle arti — Facoltà delle arti possono darsi propri statuti e regolamenti, nell'ambito delle presenti norme, previo parere del Consiglio universitario artistico nazionale di cui alla lettera d);

d) deve essere istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio universitario artistico nazionale (CUAN) con il compito di svolgere, limitatamente all'istruzione universitaria nell'area artistica ed al periodo di prima applicazione della presente legge, fino ad esaurimento dei ruoli del personale delle Accademie di belle arti, funzioni analoghe a quelle del Consiglio universitario nazionale (CUN). Il CUAN è presieduto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è composto da:

1) dieci esperti nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su indicazione dei senati accademici delle varie Accademie di belle arti - Facoltà delle arti, tra il personale docente delle stesse;

2) cinque direttori delle Accademie di belle arti - facoltà delle arti, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

3) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore;

4) quattro professori universitari designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

5) quattro professori universitari designati dal CUN;

6) due esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

7) un esperto designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

8) un esperto designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

e) le Accademie di belle arti - Facoltà delle arti devono organizzare i propri corsi di studio secondo quanto di seguito indicato:

1) corsi triennali di studi di pittura, di scultura, di scenografia e di decorazione, al termine dei quali è rilasciato il diploma di pittura, di scultura, di scenografia o di decorazione;

2) biennio di perfezionamento in pittura, in scultura, in scenografia o in decorazione, al quale sono ammessi gli studenti in possesso dei diplomi del triennio corrispondente, al termine del quale viene rilasciato il diploma di laurea nel corso corrispondente;

f) i titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) devono essere rilasciati con punteggio indicato in centodecimi, con l'eventuale indicazione della lode. Per i corsi biennali di perfezionamento di cui al numero 2) della lettera e) gli studenti devono preparare una tesi su un argomento relativo all'area di studio dello specifico corso, il cui tema è concordato entro due mesi dall'inizio del biennio di perfezionamento;

g) devono essere attivati corsi biennali di perfezionamento in restauro e conservazione dei beni culturali, pedagogia della creatività visiva, arti grafiche e fotografiche, arredamento di interni ed arredamento urbano, moda e costume, sistemi e tecniche delle comunicazioni tramite video, elettroniche e telematiche, teoria e storia delle arti contemporanee, stili e tecniche delle arti applicate, organizzazione di attività artistiche, organizzazione ed allestimento di esposizioni. L'istituzione di tali corsi di perfezionamento è regolata dalle norme vigenti in materia di ordinamento universitario;

h) l'organizzazione programmatica degli studi deve essere approvata dal senato accademico delle Accademie di belle arti - Facoltà delle arti ed è sottoposta al giudizio del CUAN;

i) le norme relative allo stato giuridico, al reclutamento ed ai concorsi per l'assunzione del personale delle Accademie di belle arti - Facoltà delle belle arti ed ai relativi organi di autogoverno devono attenersi ai seguenti criteri:

1) per lo stato giuridico, il reclutamento ed il trattamento economico dei docenti, ordinari e associati, dei ricercatori e del personale non docente, compreso quello con funzioni dirigenziali, tecnico, di biblioteca, di museo e dei labora-

tori tecnico-scientifici, si applica quanto previsto dalle norme vigenti per il personale delle università;

2) al personale in servizio nelle accademie di belle arti alla data di entrata in vigore della presente legge è garantito il passaggio nelle Accademie di belle arti - Facoltà delle arti attraverso concorsi interni per non più di complessivi 1.500 posti, secondo modalità stabilite dal CUAN; le stesse disposizioni si applicano per i docenti supplenti, gli incaricati annuali e gli assistenti non di ruolo, che hanno prestato servizio nelle accademie di belle arti per almeno tre anni alla data di indizione del concorso;

l) per quanto riguarda le modalità di determinazione degli organici, nonché l'istituzione, la composizione e le competenze degli organi di governo delle Accademie di belle arti - Facoltà delle arti, che sono il direttore, nominato per elezione a maggioranza, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio di laurea, il consiglio di perfezionamento, devono applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento universitario; tali organi devono essere rinnovati ogni quattro anni;

m) per gli insegnamenti teorici, artistici e tecnico-artistici deve essere previsto che possano essere chiamati, con contratto a termine, eminenti artisti e studiosi italiani e stranieri, su proposta del senato accademico. Possono essere chiamati a tenere insegnamenti facoltativi e seminari in ordine ai piani di programmazione didattica approvati dal senato accademico, docenti e personale in servizio presso altre università, istituti culturali, istituti di ricerca e comunque esponenti del mondo culturale, artistico e imprenditoriale di nota esperienza ed importanza, previa stipula di apposito contratto a termine;

n) deve essere consentito il riscatto ai fini pensionistici degli anni di studio compiuti per il conseguimento del diploma e della laurea di cui rispettivamente, ai numeri 1) e 2) della lettera e) secondo quanto previsto per i diplomi conseguiti presso le altre facoltà universitarie;

o) devono essere previste le modalità di ammissione degli studenti, anche stranieri, sulla base delle capacità, del merito e dei titoli di studio posseduti. Il numero complessivo dei posti disponibili nelle Accademie di belle arti – Facoltà delle arti ai fini dell'iscrizione al primo anno ed a quelli successivi, nonché alla distribuzione dei posti stessi tra le singole Accademie di belle arti – Facoltà delle arti e i rispettivi corsi, è determinato annualmente, in relazione alle disponibilità economiche e finanziarie, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere del CUAN che terrà conto delle strutture edilizie, didattiche e scientifiche di ciascuna Accademia di belle arti – Facoltà delle arti. Al primo anno dell'accademia possono essere iscritti gli studenti che risultano collocati utilmente in una graduatoria compilata a seguito di un esame di ammissione. Sono ammessi a sostenere gli esami di ammissione gli studenti italiani e stranieri in possesso di diploma di maturità o di altro titolo di studio ad esso equipollente o superiore. Per gli studenti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. Gli esami di ammissione devono prevedere prove differenziate per l'accesso ai diversi corsi. I decreti legislativi prevedono criteri per il trasferimento degli studenti tra le Accademie di belle arti – Facoltà delle arti negli anni di corso successivi al primo, fermo restando il numero massimo di iscritti a ciascun anno e per ciascun corso previsto per ogni singola Accademia di belle arti – Facoltà delle arti. Le iniziative intese alla realizzazione del diritto allo studio prevedono la partecipazione gli studenti alle riunioni dei competenti organi amministrativi;

p) in riferimento alla presenza di musei e pinacoteche presso le Accademie di belle arti, deve essere prevista la fruizione, la tutela, la raccolta e la catalogazione delle opere e dei beni artistici e librari di rilevante interesse, sulla base di convenzioni tra le Accademie di belle arti – Facoltà delle arti ed il Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il Mi-



nistero del turismo e spettacolo. Tali convenzioni disciplinano altresì l'impiego del personale dipendente e direttivo degli enti contraenti. In tale materia non è esclusa la partecipazione di imprese ed enti privati;

q) deve essere disciplinato il finanziamento dell'attività di ricerca. Il personale docente e gli studenti potranno accedere ai fondi destinati a progetti di ricerca secondo criteri e procedure stabiliti con regolamento interno di facoltà e possono partecipare imprese ed enti pubblici e privati;

r) l'esercizio dell'attività artistica dei docenti deve essere compatibile con l'attività di insegnamento e sarà sostenuta se coincide con l'oggetto dei programmi di ricerca delle facoltà.

#### ART. 4.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri relativi alla realizzazione degli edifici e delle strutture, all'arredamento e alle dotazioni didattiche delle Accademie di belle arti — Facoltà delle arti si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i cui stanziamenti sono determinati annualmente con la legge finanziaria.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.